



# Diritto civile

## Corso P-Z

# Lezione 8

## La responsabilità precontrattuale

---

Prof. Giovanni Pascuzzi

[www.giovannipascuzzi.eu](http://www.giovannipascuzzi.eu)



# Caso 1

- Un regista teatrale, un aiuto regista, uno scenografo e un costumista vengono contattati dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico, per il quale avevano già lavorato, per mettere in scena il Miles gloriosus (Plauto) a Trapani.
- In particolare era stato chiesto di elaborare il testo della commedia e poi, scelti gli attori, di dirigere, le prove e gli spettacoli; e di preparare le scene ed i costumi.
- Come da accordi orali ed a seguito di diverse riunioni, testo, progetto e modello di scena costumi e distribuzione delle parti erano stati approntati nei mesi successivi; INDA aveva pubblicizzato la rappresentazione.
- Senonché, già convocata la Compagnia il 25 giugno a (OMISSIS) per l'inizio delle prove, il 23 l'INDA aveva comunicato telefonicamente l'annullamento della produzione.

# Caso 2

- La Tipografia ALFA conclude con la società finanziaria BETA un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa per un corrispettivo di 150.000 Euro
- ALFA sostiene di non aver potuto godere delle agevolazioni previste da una certa legge (credito d'imposta pari al 33% del valore del finanziamento in leasing) perché la società BETA non l'aveva informata che alla data di stipulazione del contratto di leasing tali agevolazioni erano sospese

## 1337. *Trattative e responsabilità precontrattuale.*

1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

## 1338. *Conoscenza delle cause d'invalidità.*

1. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto




# Definizione

- Per responsabilità precontrattuale si intende la lesione dell'altrui libertà negoziale realizzata con un comportamento doloso colposo o mediante l'inosservanza del precetto di buona fede
- La parte nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto deve comportarsi secondo buona fede e deve risarcire il danno arrecato se, pur conoscendo la causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte.


# Requisiti

- 1. tra le parti sono in corso trattative
- 2. queste sono giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto
- 3. che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita detta responsabilità (ingiustificata interruzione)
- 4. che pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto



# Natura della responsabilità contrattuale

- Tesi prevalente (specie in giurisprudenza): Responsabilità extracontrattuale
  - Non c'è contratto: 2043 c.c. Si fonda sulla considerazione in base alla quale il vincolo contrattuale non si è ancora formato e i soggetti non sono ancora tenuti al rispetto delle obbligazioni contrattuali (Cass.10160/2003)
- Tesi minoritaria (es.: Mengoni): Responsabilità contrattuale
  - Altra fonte dell'obbligazione: 1173 c. c. Valorizza il legame che si instaura tra le parti per via delle trattative da cui ne deriva un contatto sociale qualificato che produce effetti obbligatori diretti pur non avendo formale carattere contrattuale (Cass. 14188/2016)
- Tesi molto minoritaria: Tertium genus
  - *Perché è importante capire di che natura è?* 



# Esercizio

- Individuare 3 argomenti a favore della tesi: Responsabilità precontrattuale = responsabilità contrattuale
- Individuare 3 argomenti a favore della tesi: Responsabilità precontrattuale = extraresponsabilità contrattuale

# Argomenti a favore della resp. contrattuale

- Argomento letterale. L'art. 1337 usa il termine 'parti' e quindi un sinonimo di contraente.
- Argomento sistematico. L'art. 1337 specifica l'obbligo previsto in generale in materia di obbligazioni dall'art. 1175.
- Argomento sistematico. L'art. 1337 è collocato nel titolo II del libro IV del codice che è dedicato ai contratti e quindi lontano dal titolo IX dello stesso libro viceversa dedicato alla responsabilità extracontrattuale.

# Argomenti a favore della resp. extracontrattuale

- Argomento letterale. Nell'art. 1337 il termine 'parti' è usato in una accezione atecnica.
- Art. 1337 e 1338 fanno riferimento a fattispecie che precedono la conclusione del contratto
- Argomento apagogico. La responsabilità contrattuale presuppone l'esistenza di un contratto che nel caso dell'art. 1337 ancora non esiste.
- Argomento sistematico. La responsabilità contrattuale tutela l'interesse all'adempimento. La responsabilità extracontrattuale tutela l'interesse alla libertà negoziale che è quella che viene lesa quando scatta l'art. 1337.

# I doveri precontrattuali

- Doveri di informazione
  - Reticenze lecite e illecite
  - La libertà negoziale dovrebbe condurre le parti ad una conoscenza adeguata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della conclusione del contratto. Costituiscono oggetto degli obblighi informativi tutti gli elementi in grado di incidere, in modo oggettivo, sulla prestazione dovuta e sulla soddisfazione che l'altra parte può ragionevolmente attendersi dal contratto, quali specifiche caratteristiche della persona o del bene oggetto del contratto.
- Doveri di verità (resp. da false informazioni)
- Doveri di chiarezza (es.: contratto consumatore)
- Doveri di segreto

# Situazioni di danno precontrattuale

- Mancata conclusione di un contratto
  - Rottura delle trattative
    - Affidamento di controparte (opposto di libertà contr.)
    - Rottura ingiustificata
      - Fino al momento della conclusione del contratto la parte è libera di non concluderlo ma deve farlo in modo da non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni legittime della controparte in caso di affidamento incolpevole e assenza di giustificato motivo ovvero deve farlo secondo buona fede, pena il risarcimento del danno
- Conclusione di contratto invalido o inefficace
- Conclusione di contratto valido ma pregiudizievole per la vittima della scorrettezza

# Danno risarcibile

- è risarcibile il c.d. interesse negativo
- interesse negativo è l'interesse a non intraprendere una trattativa come quella che ha esposto il soggetto a subire le scorrettezze di controparte

# Interesse negativo

- A) Caso di mancata conclusione del contratto
- Risarcibili:
  - spese per trattativa inutile
  - tempo sprecato
  - perdita di occasioni alternative (risarc. profitti perduti dell'altro contratto)

# Interesse negativo

- B) Caso di conclusione di contratto invalido o inefficace
- Risarcibili:
  - spese per trattativa inutile
  - spese inutilmente sostenute in vista dell'esecuzione

# Interesse negativo

- C) Caso di conclusione di contratto sconveniente
- Risarcibili:
  - scarto di convenienza

# Responsabilità precontrattuale in caso di conclusione di un contratto valido

- Tesi tradizionale
  - la responsabilità precontrattuale sorge solo nel caso di mancata conclusione del contratto per recesso dalle trattative o nel caso di conclusione di un contratto invalido o inefficace
- Tesi estensiva
  - la responsabilità precontrattuale si ha anche in caso di conclusione di un contratto valido ed efficace in quanto vi è una responsabilità per comportamento contrario al precetto del neminem ledere tenuto nella fase che precede la conclusione del contratto
    - costante giurisprudenza riconosce la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in caso di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione nel corso delle trattative di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso

# Sol. caso 1: Cass.23289/2006

- Intempestività della rottura delle trattative con gli artisti giunta solo a ridosso dell'inizio delle prove, quando gli artisti avevano già eseguito "sulla parola" i rispettivi compiti preparatori e la Compagnia era già in viaggio per la Sicilia: era troppo tardi per trovare occasioni alternative di lavoro.
- Limite del cd. interesse negativo:
  - Rientra in tale concetto (oltre al mancato guadagno per le altre occasioni contrattuali perdute) anche la congrua retribuzione della (sola) opera intellettuale già eventualmente anticipata (come le spese sostenute durante le trattative).
  - Anche il mancato pagamento di una prestazione intanto eseguita per giustificabile affidamento, costituisce una "perdita" per chi vive di lavoro autonomo, giacché avrebbero potuto dedicarsi ad altro remunerato lavoro.

# Sol. caso 2: Cass.24795/2008

- L'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. n. 19024/2005)
- La violazione, pertanto, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento della trattative e nella formazione del contratto assume rilievo anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto

# Sol. caso 2: Cass.24795/2008

- In caso di responsabilità procontrattuale, il risarcimento deve essere ragguagliato al "minor vantaggio o al maggior aggravio economico" determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto:
- correttamente, quindi, il danno, nella specie, è stato commisurato dalla Corte territoriale alle spese sostenute dalla Tipografia nel corso delle trattative a titolo di istruttoria agevolazione danni collegati e al mancato credito d'imposta minor vantaggio o - anche - maggior aggravio economico.